



STATUTO

In vigore dal 31 luglio 2026

SOMMARIO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede	3
Art. 2 – Forma giuridica.....	3
Art. 3 – Scopo.....	3
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	4
Art. 4 – Regime della forma pensionistica	4
Art. 5 – Iscritti e tipologie di adesione.....	4
Art. 6 – Scelte di investimento	4
Art. 7 – Spese.....	5
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI.....	7
Art. 8 – Contribuzione	7
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale	8
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche.....	8
Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche.....	9
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	10
Art. 13 – Anticipazioni	11
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI.....	12
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	12
Art. 14 – Organi del Fondo.....	12
Art. 15 – Assemblea – Criteri di costituzione e composizione	12
Art. 16 – Assemblea – Attribuzioni	12
Art. 17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni	12
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	13
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori.....	14
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni	14
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità	16
Art. 22 – Presidente e Vice Presidente	17
Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione	17
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni.....	18
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità	18
Art. 26 – Direttore Generale.....	19
Art. 27 - Funzioni Fondamentali.....	19
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	19
Art. 28 – Incarichi di gestione	19
Art. 29 – Depositario.....	19
Art. 30 – Conflitti di interesse.....	20
Art. 31 – Gestione amministrativa.....	20
Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	20
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio.....	20
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	21
Art. 34 – Modalità di adesione	21
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti, degli iscritti e dei beneficiari	21
Art. 36 - Comunicazioni e reclami	21
PARTE VI – NORME FINALI	22
Art. 37 – Modifica dello Statuto	22
Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	22
Art. 39 – Rinvio.....	22

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito "Il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali", denominato "PREVINDAI Fondo Pensione", di seguito "Fondo", in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrochimiche e Collegate a Partecipazione statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) (di seguito denominato "fonte istitutiva"); esso dà inoltre attuazione ai successivi accordi sindacali intervenuti tra le parti contraenti – Confindustria, quale parte istitutiva datoriale, e Federmanager, quale parte istitutiva dirigenziale (dette anche "Parti Istitutive"). Il Fondo è stato costituito il 4 ottobre 1990.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è: segreteria.previndai@pec.it .

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito "COVIP") con il numero 1417.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli iscritti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Iscritti e tipologie di adesione

1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al successivo co. 5, non iscritti al Fondo (adesione esplicita).

2. Possono altresì esercitare la facoltà di adesione, con il solo trasferimento della posizione maturata, i dirigenti con posizione in fase di accumulo, già alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al successivo co. 5, per i quali operino iniziative, casse o fondi sostitutivi di Previdai, posti in liquidazione o che, per accordo sindacale, non possano più accogliere contribuzione attiva in quanto destinata a Previdai (adesione esplicita o tacita).

3. Restano iscritti i titolari di una posizione previdenziale complementare presso il Fondo.

3bis Sono anche iscritti coloro che hanno aderito al Fondo tramite adesione automatica di cui all'art.8, commi 7 e 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito "Decreto" (adesione automatica).

4. Sono altresì iscritti coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR (adesione tacita: lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

5. Sono iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, il C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra le parti di cui all'art. 1, co. 1, per i quali operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementare. Sono, inoltre, iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti all'applicazione di un Contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ancorché diverso da quello di cui al primo periodo, ma comunque sottoscritto da almeno una delle parti di cui all'art. 1, co. 1, a condizione che detto contratto preveda la possibilità di iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statuari di cui all'art. 15, co. 1, e 18, co. 1, nonché 23, co. 1; in ogni caso l'iscrizione è subordinata all'assenso delle parti contraenti di cui all'art. 1, co. 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo. Detta iscrizione, oltre l'integrale rispetto dello Statuto tempo per tempo vigente, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo, con gli effetti temporali previsti dal contratto suddetto.

6. L'adesione di cui ai commi precedenti, che comporta l'impegno a contribuire al Fondo ai sensi del successivo art. 8, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al quinto comma.

7. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo comma, si effettua secondo le disposizioni di cui al successivo art. 34.

8. Gli iscritti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 3bis e 4 possono richiedere l'adesione al Fondo dei loro familiari fiscalmente a carico secondo la normativa tributaria vigente. L'adesione di tali soggetti, le prerogative e le facoltà loro riconosciute sono definite con apposito documento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta.

È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle dedicato ad accogliere anche le adesioni automatiche.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente

fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto, ovvero al profilo life cycle, a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.

2bis. Il profilo Life Cycle di cui al precedente comma 1 è destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. All'atto dell'adesione con modalità esplicita, la contribuzione di ciascun aderente viene investita nel profilo life cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa; in tal caso l'aderente ha la facoltà di riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al presente comma. L'iscritto può riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. Contestualmente, l'iscritto può decidere di allocare i versamenti contributivi successivi anche sulla base di differenti percentuali rispetto a quelle indicate per la propria posizione individuale. In relazione all'attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel comparto ovvero nei comparti di appartenenza. Qualora uno o più comparti di appartenenza siano inadatti ad accogliere nuova contribuzione, in assenza di indicazione dell'iscritto, questa verrà destinata al comparto a più basso profilo di rischio, espressamente individuato dal Consiglio di Amministrazione e indicato nella Nota informativa.

4. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca per almeno 2 esercizi consecutivi al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo. Comunque, nell'ambito del Fondo devono restare operanti almeno un comparto assicurativo, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ed uno finanziario.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a1) direttamente a carico dell'iscritto in % dei contributi versati, comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie;

a2) indirettamente a carico dell'iscritto in % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale;

b) spese in cifra fissa a carico dell'iscritto collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b1) trasferimento ad altra forma pensionistica;

b2) riscatto anticipato della posizione individuale;

b3) anticipazioni e reintegro delle stesse;

b4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti; b5)

riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo e nel profilo life cycle;

b6) mantenimento per oltre due anni della posizione non alimentata da nuovi contributi e nel caso di iscritti che abbiano destinato la posizione maturata a comparto/i diverso/i da quello/i di destinazione della contribuzione corrente;

b7) mantenimento della posizione da parte degli aderenti ex art.5, co. 3;

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;

c-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:

c-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

c-bis.2) in cifra fissa.

d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (costi istruttoria pratica, costi bancari, costi di trasferimento verso la gestione assicurativa, ecc.).

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli iscritti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli iscritti ed i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel Bilancio e nella Nota informativa.
4. Le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli iscritti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo sono prelevate o confluiscono in apposito fondo di riserva iscritto a Bilancio salvo diversa decisione dell'organo assembleare.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dirigente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti iscritti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto.
- 2.bis L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
- 2ter L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico secondo i criteri stabiliti dalle fonti istitutive e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
I contributi non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR sono calcolati secondo le modalità stabilite dagli Accordi, tempo per tempo vigenti, sottoscritti dalle parti contraenti di cui all'art. 1, co. 1, quali Parti Istitutive.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. Il versamento degli importi dovuti al Fondo in base a quanto disposto dai commi precedenti, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.
9. Fermo restando quanto previsto dagli accordi istitutivi e la conseguente attività di recupero delle omissioni contributive, posta in essere d'iniziativa dal Fondo, nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualevolta ritenga, in base all'esame delle singole eccezionali situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'art. 1201 Codice Civile, salva l'operatività del fondo di cui al Decreto Legislativo n. 80/92.
10. L'iscritto può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Il Consiglio di Amministrazione regola modalità e termini per il versamento al Fondo di detta contribuzione.
11. In caso di mancato o ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.
12. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato, per ciascun mese intero successivo ai primi due e fino al trentaseiesimo mese successivo, rispettivamente di 0,3 e di 0,2 punti percentuali per i mesi compiuti entro 31/12/2013 e quelli compiuti successivamente.

13. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità specificate in Nota informativa.

14. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l'impresa viene formalmente invitata a far conoscere l'entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l'accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite e dagli interessi di mora destinati alla posizione ai sensi dell'art. 8, ed è ridotta da riscatti parziali, anticipazioni ed oneri gravanti sulla posizione.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'iscritto, di cui all'art. 7, co. 1, lett. a).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti prescelti dall'iscritto. Il rendimento dei comparti Finanziari è calcolato come variazione del valore della quota degli stessi nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto ai comparti Finanziari con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il rendimento del comparto Assicurativo viene calcolato e riconosciuto in base ai criteri riportati nella convenzione assicurativa tempo per tempo vigente.

7. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile per ciascun comparto di appartenenza, successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'iscritto che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci

anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente. In quest'ultimo caso, l'iscritto può successivamente destinare l'ammontare residuo della posizione destinata a RITA al comparto più prudente.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità a favore dell'iscritto, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dalla quale derivi una posizione pensionistica complementare che sia stata conservata, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e delle disposizioni per i fondi pensione preesistenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, risultante dal comparto Assicurativo, garantito, e/o dai comparti Finanziari, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di rendita vitalizia immediata.

3. L'iscritto può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto

individuato dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del fondo pensione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni di cui al comma 5 pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare il 50% o il 100% dell'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del Decreto, nell'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione necessaria al Fondo, e sempre che non si determinino entro 6 mesi le condizioni per l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui all'art. 14, co. 2, lett. a), del Decreto; ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto, il dirigente presenta domanda corredata da dichiarazione responsabile di mancata partecipazione a detta forma pensionistica complementare. In caso di riscatto del 50%, il residuo potrà essere richiesto, esclusivamente in unica soluzione, trascorsi almeno sei mesi dal precedente riscatto, sempreché permangano i requisiti;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. All'iscritto che raggiunga il diritto al pensionamento obbligatorio ed effettivamente lo eserciti, cessando il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo, è attribuita immediatamente la facoltà di riscatto sull'intera posizione individuale.

4. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
6. Le anticipazioni di cui al co. 1, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati "Rappresentanti") dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito nella fonte istitutiva, 5 nominati da Confindustria e 5 eletti dai dirigenti, sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Rappresentanti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Rappresentanti nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.

Il Rappresentante subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Rappresentanti in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 20 e ss. del Codice Civile, in materia di:

- a) approvazione del Bilancio annuale accompagnato dalla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Sindaci tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità, con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente scegliendolo fra i componenti della parte in cui non è stato individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- c) scelta della società di revisione legale dei conti iscritta nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci ed eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della stessa;
- d) sollecitazione al Consiglio di Amministrazione per l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
- e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. del Codice Civile, in materia di:

- a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
- c) quant'altro le sia espressamente demandato dallo Statuto.

Art. 17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione. La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ovvero a mezzo pec per i Rappresentanti che abbiano comunicato al Fondo il proprio indirizzo - da inviare ai Rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. Le adunanze possono svolgersi mediante videoconferenza a condizione che tale modalità sia espressa nella

convocazione ed i mezzi di telecomunicazione scelti assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in videoconferenza, dandone atto nel verbale.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Rappresentanti di cui al primo comma dell'art. 15, ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei Rappresentanti di cui al primo comma dell'art. 15 o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei Rappresentanti di cui al medesimo primo comma dell'art.15 o dei loro delegati.
5. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione.
6. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti di cui al primo comma dell'art.15 o dei loro delegati.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei Rappresentanti di cui al primo comma dell'art.15 o dei loro delegati e delibera all'unanimità.
9. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione.
10. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall'Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei Rappresentanti di cui al primo comma dell'art.15 o dei loro delegati. Per la delibera di scioglimento del Fondo, anche in seconda convocazione, è richiesta l'unanimità.
11. Ogni Rappresentante ha diritto ad un voto. Ogni Rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea le deleghe non possono superare il numero di due.
12. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con gli accordi sindacali tra le Parti contraenti di cui all'art. 1, co. 1 o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi pensione preesistenti, emanate da COVIP o da altre istituzioni.
13. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
14. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
15. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non Rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
16. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti: in attuazione del principio di pariteticità, 6 designati da Confindustria, e 6 eletti dai rappresentanti dei dirigenti in Assemblea.
2. L'elezione dei componenti di parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità:
 - a) liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;

- b) le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri di parte dirigenziale da eleggere, oltre a tre "supplenti";
- c) hanno diritto al voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;
- d) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta, si procederà a nuova votazione.

I Consiglieri eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i Consiglieri designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza delle aziende dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, sono sostituiti per il periodo residuo su designazione di Confindustria.

2. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza dei dirigenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i supplenti della lista risultata vincitrice, secondo l'ordine di lista, ovvero in mancanza vengono indette nuove elezioni. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma.

3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

5. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato, tra i Consiglieri designati da Confindustria e, per quello successivo, tra i Consiglieri eletti dai delegati in rappresentanza dei dirigenti iscritti. Elegge altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i componenti della parte in cui non è stato individuato il Presidente;

b) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

d) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività

attuariale;

e) definisce la politica di remunerazione;

f) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

g) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

h) definisce i piani d'emergenza;

i) effettua la valutazione interna del rischio;

j) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

k) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

l) nomina e revoca, con la maggioranza e la composizione di cui alla successiva lett. ai) il Direttore Generale;

m) cura la gestione del Fondo e adotta le determinazioni idonee a consentire l'adeguamento della gestione alle disposizioni normative vigenti;

n) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti e previa informazione alle Parti Istitutive a cura del Presidente del Fondo, delibera l'adeguamento della normativa statutaria e regolamentare alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, e a seguito di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP dandone successiva informazione all'Assemblea;

o) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti delibera la sottoposizione all'Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, di eventuali proposte attinenti alle altre modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo; le proposte di modificazione dell'art. 6 devono essere deliberate, comunque, con la maggioranza e la composizione di cui alla lett. ai);

p) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;

q) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;

r) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di comparto, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;

s) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'art. 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;

t) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata;

u) stabilisce le quote minime della contribuzione corrente ovvero della posizione maturata da destinare a ciascun comparto;

v) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 6, 12 e 13; per i predetti fini emana con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti il regolamento di gestione di cui al precedente art. 6;

w) definisce i criteri di ordine attuariale e/o finanziario coerenti con il modello gestionale prescelto, per la determinazione dell'entità della posizione individuale dell'iscritto per gli effetti di cui all'art. 14 del Decreto;

x) definisce il contenuto delle ulteriori opzioni per l'iscritto ai fini dell'erogazione delle rendite di cui all'art. 11;

y) definisce le disposizioni attuative dell'art. 12 e dell'art. 13 ed emana i relativi documenti;

z) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;

aa) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;

ab) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti valuta le condizioni per consentire il trasferimento collettivo e ne definisce procedura e modalità; nei casi ritenuti dallo stesso Consiglio, con apposita delibera, di particolare delicatezza, la proposta di trasferimento viene sottoposta all'esame delle parti contraenti perché esprimano il loro orientamento;

ac) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti:

- determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui all'art. 8 e/o dei rendimenti finanziari di essi, da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 7;
- può determinare, periodicamente, l'importo di partecipazione alle spese di gestione nelle ipotesi di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), nonché conseguenti all'esercizio di facoltà individuali, di cui al co. 1, lett. b) del medesimo articolo;

- stabilisce le modalità di ripartizione degli oneri comuni a più comparti;

ad) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

ae) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il Bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo; predispone ogni forma di rendicontazione necessaria in conformità alle disposizioni normative vigenti, ivi compreso il prospetto ufficiale del valore e della composizione del patrimonio;

af) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti, sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;

ag) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del settore assicurativo e/o del settore finanziario, a livello nazionale e/o internazionale; gestisce la procedura di selezione dei gestori finanziari secondo il disposto di cui all'art. 6, co. 6 del Decreto;

ah) definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la politica di investimento e i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, deliberando la loro eventuale variazione. Definisce, altresì, il sistema di controllo della gestione finanziaria;

ai) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative e/o finanziarie anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento, nel rispetto delle procedure approvate da COVIP, operanti per i fondi pensione preesistenti e ne definisce i contenuti; per quanto concerne la stipulazione di convenzioni finanziarie valgono le previsioni di cui all'art. 28, comma 4; individua la banca depositaria cui affluiscono le risorse destinate ai comparti Finanziari e definisce i contenuti della relativa convenzione. Per queste delibere è necessaria la presenza di almeno 5 componenti (di cui almeno 2 per parte) in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) ad f), Decreto Ministeriale n. 108/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

aj) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari e, in coerenza, esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse dei comparti finanziari, anche attraverso apposita delega;

ak) valuta i risultati ottenuti dalle imprese assicurative e dai gestori finanziari mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili. Relativamente ai gestori finanziari, la valutazione è effettuata in base a quanto previsto nell'art. 28, co.5;

al) con la maggioranza e la composizione di cui alla lett. ai) e nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 6, co. 4 può deliberare la proposta all'Assemblea di disattivazione di comparti;

am) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari;

an) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, dandone comunicazione al Collegio dei Sindaci;

ao) in relazione all'attivazione di comparti, definisce le modalità ed i termini con cui l'iscritto può indicare i comparti prescelti;

ap) qualora uno o più comparti sia inidoneo ad accogliere nuova contribuzione, individua il comparto a più basso profilo di rischio al quale destinare, in assenza di indicazione dell'iscritto, la nuova contribuzione.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo lettera raccomandata, o e-mail, da inviare ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione. Le riunioni possono svolgersi in presenza – con indicazione della sede - mediante videoconferenza o in forma mista, secondo la modalità indicata nella convocazione. I mezzi di telecomunicazione scelti devono assicurare l'identificazione, la partecipazione e la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione a tutti i partecipanti; il Presidente accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei presenti e/o dei collegati in videoconferenza.

2. In casi di particolare urgenza il termine di convocazione è ridotto alla metà.

3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i sette dodicesimi dei componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato nell'art. 20 per i casi nei quali è richiesta la maggioranza e la composizione ivi specificata.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto da un segretario anche non Consigliere, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto oltre che da quest'ultimo anche da chi presiede il Consiglio.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
10. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, rispettivamente e a turno, tra i Consiglieri designati da Confindustria e, per quello successivo, tra i Consiglieri eletti dai delegati in rappresentanza dei dirigenti iscritti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero – in casi eccezionali – ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota nella quale è descritto il contenuto della variazione stessa.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 6 componenti effettivi e 4 supplenti. In attuazione del principio di pariteticità, di essi 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati da Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti dai Rappresentanti dei Dirigenti in Assemblea.
2. L'elezione dei 3 componenti effettivi e dei 2 supplenti di parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità: liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura; le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Sindaci di parte dirigenziale da eleggere, oltre a due supplenti; hanno diritto al voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista; risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti. I componenti eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i componenti designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
- 6bis. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
- 6ter. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente individuato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
10. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 16.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della Funzione di Revisione Interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo lettera raccomandata o e-mail, da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione. In casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto alla metà. Le riunioni possono svolgersi in presenza – con indicazione della sede – mediante videoconferenza o in forma mista, secondo la modalità indicata nella convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta - dandone atto a verbale - l'identità dei Sindaci presenti e di quelli collegati in videoconferenza.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati e partecipano con le stesse modalità previste per tali Organi. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione. Supporta l'Organo di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni Fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni Fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono Funzioni Fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della Funzione di Revisione Interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo può utilizzare sia convenzioni di natura assicurativa, sia convenzioni di natura finanziaria, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione, stipulate con gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo destinate ai comparti Finanziari sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile ai fondi pensione preesistenti.

4. I soggetti gestori finanziari sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle disposizioni operanti per i fondi pensione preesistenti.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo destinate ai comparti Finanziari sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "Depositario").

2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al Depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.

3. Per la scelta del Depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci del Depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo nel rispetto della normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di Depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il Depositario non sono ammesse azioni dei creditori del Depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il Depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli iscritti e beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. L'assetto amministrativo-contabile del Fondo è definito dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente per i fondi pensione preesistenti.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il Bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il Bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché ciascun componente possa prenderne visione.

4. Il Bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo e vengono trasmessi, entro il mese di maggio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi di cui all'art. 1.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'adesione esplica i suoi effetti anche ai fini dell'art. 5, co. 6.
3. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
5. La domanda di adesione è presentata dall'aderente per il tramite del datore di lavoro che ugualmente la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo, anche per gli effetti di cui all'art. 8, co. 8.
6. In caso di nomina o assunzione come dirigente di soggetto che non risulti iscritto al Fondo le imprese industriali e gli altri soggetti di cui all'art. 5, co. 5 dello Statuto, devono comunicare, in caso di adesione al Fondo, i relativi dati anagrafici.
7. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.
8. Sempre con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i datori di lavoro devono altresì comunicare al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con un dirigente alle loro dipendenze iscritto al Fondo.
9. In caso di adesione dei familiari fiscalmente a carico che avviene mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla data nella quale il Fondo lo informa dell'avvenuta iscrizione, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
10. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
- 10bis. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
11. Qualora, successivamente all'intervenuta adesione, il valore della posizione individuale sia divenuto nullo a seguito dell'applicazione delle spese di gestione amministrativa, sempre che ciò non sia dovuto a omissioni contributive valutate recuperabili, il Fondo avrà la facoltà di risolvere il rapporto instaurato e di annullare la posizione, previa comunicazione all'iscritto di volersi avvalere di tale facoltà.
Con la predetta comunicazione il Fondo assegnerà all'iscritto un termine perentorio di sei mesi per riattivare la contribuzione, avvertendolo che scaduto il termine senza l'effettuazione di versamenti, la posizione verrà automaticamente annullata.
12. Qualora entro sei mesi dall'adesione del familiare fiscalmente a carico non risulti versato alcun contributo, il Fondo procederà all'annullamento della posizione dandone comunicazione all'interessato.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti, degli iscritti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.
Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla Covip riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria ed è messo in liquidazione in caso di:
 - disdetta dell'Accordo di cui all'art. 1 e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;
 - sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nell'Accordo di cui all'art. 1 nonché di situazioni o di eventi che rendano comunque impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo;
 - conforme Accordo tra le parti costituenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.
4. In ogni caso i liquidatori provvedono all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
5. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:
 - trasferimento ad altro Fondo;
 - riscatto della posizione individuale.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.